

**REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO
DELLA CITTÀ DI TORINO, N. 317**

<i>Precedente</i>	<i>Nuovo</i>
Articolo 85 - Giochi e attività sportive 1. Gli esercizi e i giochi, come pattini e tavole a rotelle, bocce, ecc., che possono disturbare chi sosta o passeggia, causare incidenti a persone o danni alla vegetazione, alle infrastrutture, agli immobili inseriti all'interno delle aree verdi pubbliche adibite a parco o giardino, sono consentiti nei soli spazi predisposti per questi scopi. 2. E' ammesso il gioco con aeromodelli e aquiloni, escludendo l'impiego di modelli forniti di motori a scoppio a combustione interna o esterna. 3. E' ammesso il gioco con automodelli o modelli di imbarcazioni, anche in questo caso con esclusione dell'uso di modelli forniti di motori a scoppio a combustione interna o esterna. 4. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che ne hanno la custodia, nel rispetto delle prescrizioni stabilite da adeguata cartellonistica esistente. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella indicata sulle stesse. Le attrezzature devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono state predisposte. 5. A coloro che utilizzano le attrezzature e l'arredo in maniera non conforme alle prescrizioni del presente articolo, verrà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 87.	Articolo 85 - Giochi e attività sportive <i>1. Il gioco è consentito purché non arrechi disturbo o pericolo per sé o per gli altri ovvero causi danni alla vegetazione, alle infrastrutture ed agli immobili inseriti all'interno delle aree verdi.</i> 2. E' ammesso il gioco con aeromodelli e aquiloni, escludendo l'impiego di modelli forniti di motori a scoppio a combustione interna o esterna. 3. E' ammesso il gioco con automodelli o modelli di imbarcazioni, anche in questo caso con esclusione dell'uso di modelli forniti di motori a scoppio a combustione interna o esterna. 4. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che ne hanno la custodia, nel rispetto delle prescrizioni stabilite da adeguata cartellonistica esistente. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella indicata sulle stesse. Le attrezzature devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono state predisposte. 5. A coloro che utilizzano le attrezzature e l'arredo in maniera non conforme alle prescrizioni del presente articolo, verrà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 87.

6. Il genitore ha comunque l'obbligo di verificare la presenza di eventuali anomalie e pericoli prima dell'uso delle attrezzature da parte del minore. 7. E' dovere oltre che diritto del cittadino segnalare all'Amministrazione Comunale la presenza di attrezzature o giochi in cattivo stato di conservazione al fine di attivare la conseguente manutenzione e/o sostituzione. 8. Nelle aree gioco è vietato l'accesso ai cani. Per eventuali sanzione occorre far riferimento al Regolamento di Polizia Urbana. 9. Le attività di pratica sportiva in forma organizzata e di gruppo, sono ammesse esclusivamente nell'ambito degli spazi appositamente attrezzati allo scopo, se esistenti, e subordinatamente al rispetto dell'orario fissato per lo svolgimento di tali attività.	6. Il genitore ha comunque l'obbligo di verificare la presenza di eventuali anomalie e pericoli prima dell'uso delle attrezzature da parte del minore. 7. E' dovere oltre che diritto del cittadino segnalare all'Amministrazione Comunale la presenza di attrezzature o giochi in cattivo stato di conservazione al fine di attivare la conseguente manutenzione e/o sostituzione. 8. Nelle aree gioco è vietato l'accesso ai cani. Per eventuali sanzioni occorre far riferimento al Regolamento di Polizia Urbana. 9. L'attività sportiva in forma organizzata e di gruppo è consentita nei parchi di maggiore estensione purché non arrechi pericolo per sé o per gli altri ovvero causi danni alla vegetazione, alle infrastrutture ed agli immobili inseriti all'interno delle aree verdi. 10. All'interno dei giardini di quartiere e delle aree verdi di vicinato, la Circoscrizione di competenza, con apposito regolamento, può individuare aree per specifiche attività.
---	--